

**TRASPARENZA.** Entro il 30 giugno vanno pubblicati i sostegni pubblici di cui si è beneficiato. Chi deve farlo e come

# L'ora di mostrare i contributi ricevuti

VERONICA TOMELLERI

Ogni anno gli enti che hanno ricevuto contributi pubblici in misura pari o superiori a 10.000 euro, devono rispettare gli adempimenti previsti in materia di trasparenza dalla legge 124 del 2017 che stabilisce l'obbligo di pubblicare informazioni dettagliate su sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti da soggetti pubblici. Si tratta di un adempimento che interessa sia gli enti non commerciali, con scadenza al prossimo 30 giugno, che le imprese.

Nello specifico, gli enti non commerciali che nel 2024 hanno percepito erogazioni pubbliche devono procedere alla loro pubblicazione sul proprio sito internet o su analogo portale digitale (gli enti che non hanno il proprio sito internet li possono pubblicare ad esempio sulla pagina Facebook o Instagram) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla percezione (quindi per i contributi ricevuti nel corso del 2024 l'obbligo di pubblicazione sul sito scade il 30 giugno 2025).

Le imprese, invece, devono inserire l'informativa nella Nota Integrativa entro il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il contributo è stato percepito (quindi per i bilanci 2024 l'obbligo deve essere adempiuto generalmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero il 30 aprile 2025).

Per completezza si ricorda che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod. civ.) e i quelle comunque non tenute alla redazione della Nota Integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) «assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» (art. 1 co. 125-bis della L. 124/2017).

**Soggetti obbligati.** Per quanto concerne il mondo non profit l'obbligo riguarda gli enti non commerciali le associazioni, le fondazioni e le Onlus (ci si limita a citare gli enti non commerciali di interesse) che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte delle pubbliche amministrazioni e società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate an-

nuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Tra i soggetti interessati dalla normativa vanno compresi anche gli Enti del Terzo Settore (ETS): nonostante il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) preveda per questi enti già significativi obblighi in tema di trasparenza, gli adempimenti stabiliti dalla L. 124/2017 si applicano anche ad essi, come esplicitamente affermato nella Circolare 2/2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: «le norme sopra citate coinvolgono anche la platea degli enti del Terzo settore».

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, che possono essere costituite da enti societari o enti del Libro I del Codice civile il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sulla scorta dei principi applicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella Circolare 2/2019 a proposito delle

cooperative sociali, afferma che «queste configurano nel panorama normativo nazionale una "qualifica giuridica" e non una figura giuridica. Va da sé che le imprese sociali, qualora rette in forma societaria, debbano seguire le previsioni indirizzate alle imprese, mentre se costituite sotto forma di associazioni o fondazioni (o Onlus, fin quando il regime fiscale del Decreto Legislativo n. 460/1997 manterrà validità), dovranno seguire le relative previsioni» (Documento marzo 2019).

**Contenuto dell'obbligo di pubblicazione.** L'obbligo riguarda i contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro durante l'esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o ri-

sarcitoria» (art. 1, c. 125, L. 124/2017). Ad esempio, si tratta delle liberalità erogate dall'ente pubblico oppure dei contributi per uno specifico progetto proposto da parte dell'ente.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche «in natura». Si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione:

- le prestazioni corrispettive con gli enti pubblici (ovvero quelle commerciali) e le somme dovute dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento;
- i contributi ricevuti a titolo di 5 per mille che quindi non concorrono alla determinazione del limite dei 10.000 euro, anche perché questi contributi sono sog-

getti ad obbligo di redazione di apposito rendiconto pubblicato.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi «effettivamente erogati»: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato nel corso dell'esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate dall'organizzazione.

Il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l'ente ha ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

**Dati da pubblicare.** I dati che devono essere forniti, distinti per ciascun contributo ricevuto, sono i seguenti:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata;
- data di incasso;
- causale (cioè, la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come «liberalità» oppure come «contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente»).

**Sanzioni.** Il controllo sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all'amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è prevista, una sanzione economica pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l'organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

**Gli enti ecclesiastici.** Nella Nota del 21 febbraio 2019 pubblicata sul proprio sito internet dalla CEI viene affermato che gli enti ecclesiastici non rientrano tra i destinatari della norma («gli enti ecclesiastici in quanto tali non sono soggetti agli obblighi previsti nell'art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124»). Al contrario, invece, «i rami ONLUS/Terzo Settore costituiti da enti ecclesiastici nonché associazioni, fondazioni, società ad essi collegati sono soggetti a tali obblighi».

